



OBBLIGO DEL POS – RIEPILOGO E NOVITA' PER I TABACCAI

Gentile Cliente,

a partire dal **30.6.2022**, la "mancata accettazione" di pagamenti, di qualsiasi importo, **tramite carte di pagamento**, anche da parte dei liberi professionisti, comporta una sanzione pecuniaria pari a 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Ambito applicativo

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, "anche professionali".

Disciplina sanzionatoria

L'obbligo è di accettare **pagamenti elettronici** per tutti i pagamenti di importo superiore a 30 euro, altrimenti si applica la seguente disciplina sanzionatoria: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. E' esclusa la possibilità di ottenere riduzioni della sanzione.



RICORDA! l'esercente ha l'obbligo di accettare le carte di pagamento: tale obbligo è assolto con l'accettazione di almeno una tipologia di carta di debito e di una tipologia di carta di credito.

sanzione



30 euro + 4% valore transazione rifiutata

Per la sanzione in esame è esclusa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta (c.d. oblazione amministrativa), ovvero l'istituto che consente al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

NOVITA' : Tabacchi, valori postali e bollati

Con una determinazione dell'Agenzia dogane e monopoli del 24.10.2022 è stato precisato che i rivenditori di generi di monopolio e i titolari di patentino sono esonerati dall'obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici.



NOVITÀ - Quindi, **tali soggetti, in relazione all'attività di vendita di generi di monopolio, di valori postali e valori bollati, non sono tenuti all'obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.**

Questo perché l'aggio percepito dal rivenditore in relazione ai prodotti sopra individuati verrebbe parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all'utilizzo delle forme di pagamento elettronico, atteso che il costo della transazione elettronica non può essere traslato sull'acquirente, stante il regime di prezzo determinato ex lege ovvero sulla base di apposite Convezioni.

Cordialmente
Studio Duò e Associati